

RISCHIA DI PERDERE LA CASA, NONOSTANTE LE DENUNCE PENALI PER USURA ED ESTORSIONE BANCARIA

MOGLIE E VEDOVA DI UN IMPRENDITORE ORAFO DECEDUTO PERCHE' USURATO DALLE BANCHE, DENUNCIA I FATTI ALLA PROCURA GENERALE DI GENOVA.

Arezzo, 16 Dicembre 2009

Il caso di una signora vedova e moglie di un imprenditore probabilmente deceduto perché usurato dalla Banche, finisce direttamente alla Procura di Genova per l'accertamento di reati che vanno dall'abuso di ufficio, falsa perizia ed interpretazione, favoreggiamento, in concorso ed in proprio.

La Banca proponente l'esecuzione, sta agendo nella vendita dell'immobile in forza di un mutuo di scopo ritenuto nullo da consolidata Giurisprudenza e Corte di Cassazione <<Il mutuo di scopo è un titolo nullo "ab origine" di cui anche in sede fallimentare "è sufficiente che si azioni il meccanismo revocatorio ex art. 67, primo comma, n. 2 Legge Fallimentare e non è necessario che si giunga alla declaratoria di nullità del contratto di mutuo"-Cass.Civile Sez I, 11 Gennaio 2001 n. 317); ed ancora: "(..)'accertamento di un eventuale

difetto di causa non può prescindere dalla verifica dell'attuazione o meno di tale risultato, con la conseguenza che il patto di compensazione tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme mutate, con la parziale utilizzazione di queste ultime per estinguere i debiti precedentemente contratti del mutuatario verso il mutuante, non determinano la nullità del contratto per mancanza originaria della causa, solo qualora sia stata realizzata l'opera per i quali i finanziamenti sono stati concessi (fonte CED- Corte di Cassazione).>> “

Inspiegabilmente e frettolosamente il Giudice non ha tenuto conto del fatto che il precedente sta agendo in un'esecuzione in forza di un titolo nullo e ha disposto la vendita del bene Immobile in cui vive, da vedova di un Usurato Bancario e con Pensione Sociale.

In più non si è mai tenuto conto delle sospensioni prefettizie concesse ex Lege 44/99 che, sino a quando non c'è una sentenza definitiva di archiviazione dei procedimenti in atto per usura ed estorsione bancaria, dal momento che esso è un reato consumato e continuato, danno il Diritto alla Vittima, per Legge, di Usufruire di ulteriori periodi che sospendano le procedure esecutive in corso (Art. 20 Comma V Legge 44/99, (...)Cassazione Civ. Sez III Sentenza del 24/01/2007 n. 1496 “ .

)

In più sono state eseguite Perizie da un Consulente Tecnico di Ufficio per accertare o meno il superamento delle soglie Usuarie, non in base alla Legge 108/96 antiusura, bensì usando una Circolare della Banca d'Italia che, ovviamente, non può avere facoltà di abrogare Leggi Vigenti nel Nostro Ordinamento Democratico. Tale compito è riservato al Parlamento o all'Istituto referendario e popolare (cfr a tal proposito Sent. Tribunale Chieti n. 766/08).

A tale perizia del Consulente Tecnico di Ufficio, non veritiera, il P.M. ha dato

credito, tanto da chiedere l'archiviazione del procedimento in atto. Ora la questione è al vaglio dell'III.mo Giudice per l'Indagine Preliminare.

Però, nel frattempo, con il consenso di un rappresentante del Potere Giudiziario, che agisce nel nome del Popolo Sovrano, il bene potrebbe essere venduto dalle stesse persone sotto Inchiesta Penale!!!!

Come dire... “Tempus Fugit”,,, ma solo per le Vittime degli Abusi!!!

Attendiamo che la Procura di Genova faccia chiarezza sui fatti esposti e Denunciati da questa Signora.....

Fate girare l'articolo il più possibile, per aiutarci a fare informazione.

In questi giorni si parla tanto di violenza, di aggressività, ecc... ecc... Tutte cose vere e che meritano la Nostra Attenzione. Anche non ascoltare la sofferenza e i Diritti delle categorie più fragili, può essere interpretato come un atto aggressivo. Meditiamo gente, Meditiamo.... Maurizio Forzoni, Presidente S.O.S Abusi Onlus.

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA**

DENUNCIA-QUERELA

La sottoscritta xxxxxxxxxxxx nei xxxxxxxxxxxxxx, nata a xxxxxxxxxxxxxxxx, in data xx/xx/1932, e residente ad Arezzo, xxxxxxxxxxxxxxxx,

ESPONE QUANTO SEGUE

- in data 12 Dicembre 2006, i signori xxxxxxxxxxx, nato ad Arezzo il xxxxxxxxxxx ed ivi residente in xxxxxxxxxxxxxxxx, socio della ditta xxxxxxxxxxx., con sede in Arezzo, loc S.Zeno, xxxxxxxxxxxxxxxx, in proprio e per conto della stessa società nonché dei Signori xxxxxxxxxxx, nato ad Arezzo il xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx in xxxxxxxxxxx nata a XXXXXXXXXXXX il xxxxxx1932, xxxxxxxx nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx, xxxxxxxx nato ad Arezzo il xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nata ad Arezzo il xxxxxxxxxxx, a seguito di regolare denuncia penale per i reati puniti ex art. 644 e 629 c.p., ha chiesto ed ottenuto la sospensione dei termini ex Legge 44/99;
- contestualmente all'Istanza di sospensione dei termini ex art. 20 Legge 44/99 di cui sopra, è stata avanzata richiesta per l'ottenimento di mutuo previsto ex Legge 108/96, il cui importo, commisurato al danno subito per i soli interessi usurari, è di Euro 800.000,00;
- Nell'atto di Denuncia-Querela, sono stati consegnate le seguenti documentazioni presso la Procura della Repubblica di Arezzo, onde verificare, l'applicazione dei Tassi ed il loro superamento delle soglie usurarie, nonché il maggior danno subito dall'impresa xxxxxxxxxxx. ed i suoi fideiussori:
 - 1) Estratti conto Banca xxxxxxxxxxx s.p.a;
 - 2) Tabulato dei conteggi eseguiti e documento di sintesi relativi alla Banca xxxxxxxxxxxxxxxx s.p.a.;
 - 3) Estratti conto xxxxxxxxxxxxxxxx s.p.a;
 - 4) Tabulato dei conteggi eseguiti e documento di sintesi relativi alla Banca xxxxxxxxxxxxxxxx s.p.a.
 - 5) Estratti conto xxxxxxxxxxxxxxxx s.p.a;
 - 6) Tabulato dei conteggi eseguiti con programma e documento di sintesi relativi alla xxxxxxxxxxxxxxxx s.p.a.
 - 7) Contratto di Mutuo xxxxxxxxxxxxxxxx s.p.a.;
 - 8) Contratto di Mutuo (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx s.p.a;

9) Relazione su T.A.E.G. degl'interessi moratori di xxxxxxxxxxxxxx s.p.a.;

10) Relazione su danno aziendale xxxxxxxxxxxxxx s.r.l.;

11) Copia rilevazioni Centrali dei Rischi BancaItalia;

12) Copia bilanci societari dal 1990 al 2003;

13) Stato passivo del fallimento xxxxxxxxxxxxxx s.r.l.

- La denuncia penale ha generato una susseguente indagine affidata al Sostituto Procuratore della Repubblica Presso il Tribunale di Arezzo Dott. xxxxxxxxxxxxxx, il cui fascicolo è stato contrassegnato con il numero xxx/07 R.G.N.R. (poi divenuto xxxx/09);
- In data 22/01/2006 è stata presentata un'ulteriore denuncia -querela per accertamento dei reati puniti ex art. 629 e 644 c.p. nei confronti di persone private, tali xxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- La denuncia penale di cui sopra ha generato un procedimento e un indagine contrassegnata con il numero xxxxxx/09 R.G.N.R. e affidata al Sostituto Procuratore della Repubblica Presso il Tribunale di Arezzo Dott.ssa xxxxxxxxxxx;
- Nei beni immobili dei soci fideiussori della fallita xxxxxxs.r.l., grava un'esecuzione immobiliare, n. xxxxxx/2004, i cui procedenti, nonché tutti gli altri soggetti, stanno operando per conto delle società, "de facto", sotto indagine penale, i quali, in nessun momento, hanno manifestato l'intenzione di sospendere la richiesta di vendita, in attesa dell'esito del procedimento penale in corso;
- A parte i primi 300 giorni di sospensione, l'esecuzione ha proseguito e, nonostante le nostre Istanze di parte, allegando le proroghe sospensive dell'Ill.mo Prefetto di Arezzo, sentito il Presidente del Tribunale di Arezzo, concesse dal momento che l'iter amministrativo e penale era ed è tuttora ancora in corso;
- In data 01/07/2008 viene sottoposta all'Ill.mo Giudice delle Esecuzioni Dott.ssa xxxxxxxx Istanza di Sospensione dei termini, per il pericolo di reiterazione del reato e di subire nuovi danni durante le fasi relative alle indagini in corso;
- L'Istanza di cui sopra viene rigettata dal Giudice dell'Esecuzioni Dott.ssa xxxxxxxxxxx e la procedura esecutiva prosegue;

- In data 20/11/2009, viene depositata Presso la Procura della Repubblica di Arezzo, all'attenzione del Sig. P.M Dott. xxxxxxxxxxxxxxxx, Richiesta di Perizia con Perito esperto ma esterno alla Banca d'Italia e Incidente Probatorio, nonché richiesta di sequestro preventivo dei beni immobili, per il concreto pericolo di reiterazione del reato, dal momento che tutti i soggetti procedenti nell'esecuzione risultano operare per le stesse società e dei rappresentanti risultanti sotto inchiesta penale;
- A tale richiesta il Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. xxxxxxxxxxxxxxxx non ha mai risposto, né positivamente, né negativamente;
- In data 27/02/2009, il Sig. P.M, Dott.ssa xxxxxxxxxxxxxxxx, avanza richiesta di archiviazione relativamente al procedimento n. xxxxxx/09 a carico dei due privati xxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxx, sulla base della CTU svolta dal Dott. xxxxxxxxxxxx, che per la categoria mutui, aveva comunque rilevato un superamento dei tassi soglia usura. Sappiamo che La Legge 108/96, tra le sue novelle, la più importante è stata quella di sostituire il criterio soggettivo, a discrezione del Giudice, con quello oggettivo, attraverso Tassi Soglia Usura che a nessuno è consentito superare (e il reato di usura è un reato consumato solo per il fatto di essersi fatti dare o promettere interessi di natura oggettivamente usurari);
- In data 22/06/2009, visto il pericolo di reiterazione del reato ancora in atto e le sospensioni Prefettizie prorogate, dal momento che i procedimenti erano ancora in atto e passati 2 anni e 6 mesi dalla denuncia-querela, il P.M. xxxxxxxxxxxxxxxx non si era ancora espresso in merito al parere relativo all'elargizione richiesta ex Lege 108/96, abbiamo presentato nuova Istanza dinnanzi all'Ill.mo Giudice delle Esecuzioni Dott.ssa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Non bastando tutte le motivazioni addotte, i nostri Avvocati xxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxx, predispongono un atto di opposizione dinnanzi al Giudice delle Esecuzioni Dott.ssa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ben motivato e fondato su Diritto e Corte di Cassazione, dal momento che il precedente nell'esecuzione xxxxxxxxxxxxxxxx s.p.a, sta agendo in forza di un contratto di mutuo di scopo nullo "ab origine". Per cui la nullità del titolo esecutivo può farsi valere da chiunque ne abbia interesse (cfr Cassazione Civile Sez. I 11 gennaio 2001 n. 317; **FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ESCLUSIONE DEL CONSOLIDAMENTO DELL'IPOTECA FONDIARIA:** Se l'erogazione di un mutuo fondiario ipotecario è posta in essere allo scopo indiretto di trasformare il credito chirografario preesistente della banca in credito

privilegiato, ai fini del mancato consolidamento dell'ipoteca fondiaria è sufficiente che si azioni il meccanismo revocatorio ex art. 67, primo comma, n. 2, legge fall. e non è necessario che si giunga alla declaratoria di nullità del contratto di mutuo; Corte di Cassazione, Sez. I Civile 8 aprile 2009, n. 8564 - Pres. Proto - Est. Schirò. **Mutuo - Mutuo di scopo legale - Caratteristiche - Rilievo causale dello scopo - Sussistenza - Conseguenze - Patto di compensazione tra debito preesistente e somme mutuate - Nullità del contratto per mancanza originaria della causa - Condizione - Mancata realizzazione dell'opera per cui il finanziamento era stato concesso - Configurabilità.** *Nel cosiddetto mutuo di scopo legale (nella specie, per la costruzione di un complesso edilizio), poiché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l'attività programmata, siffatto impegno assume rilievo causale nell'economia del contratto: pertanto, l'accertamento di un eventuale difetto di causa non può prescindere dalla verifica dell'attuazione o meno di tale risultato, con la conseguenza che il patto di compensazione tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme mutuate, con la parziale utilizzazione di queste ultime per estinguere i debiti precedentemente contratti dal mutuatario verso il mutuante, non determinano la nullità del contratto per mancanza originaria della causa, solo qualora sia stata realizzata l'opera per la quale i finanziamenti sono stati concessi. (fonte CED - Corte di Cassazione))*

- In data 10/08/2009, oltre all'atto di opposizione di cui sopra, presentavamo nuova Istanza di Sospensione al Giudice dell'Esecuzioni Immobiliari Dott.ssa xxxxxxxxxxxxxxxx, esistendo un grave pericolo di reiterazione dei reati Denunciati, il pericolo di aggravamento degli stessi, nonché quello che tutte le società sotto inchiesta potessero ottenere nuovo indebito arricchimento dalle vendite dei beni immobili;
- In data 24/11/2009, l'Ill.mo Giudice delle Esecuzioni Immobiliare Dott.ssa xxxxxxxxxxxxxxxx rigetta l'opposizione e dispone le vendite dei beni immobili, motivando in maniera frettolosa e con scarsissima attenzione alla problematica legata alla questione del mutuo di scopo, con la seguente dichiarazione: "vista l'opposizione all'esecuzione proposta da xxxxxxxxxxxxxxxx (....) ritenuto che, allo stato, non ricorrono i presupposti per sospendere la procedura in quanto una sommaria delibazione delle argomentazioni di parte opponente non consente di effettuare una prognosi favorevole all'accoglimento della stessa; (...)". Mentre era stato prodotto quanto necessario per la valutazione (Contratto di mutuo; Prospetto di ripartizione somme erogate; Bilanci abbreviati) o al limite ulteriore documentazione poteva essere richiesta alla Banca, dal momento che, essa sta agendo con un titolo ottenuto in frode alla Legge, in quanto fondato

su un Mutuo di scopo e, essendoci in corso Denunce per Usura bancaria, la questione è altresì di ordine pubblico ed il Giudice avrebbe il dovere di rilevarla ex officio;

- In data 01/10/2009, abbiamo invitato e diffidato il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari, affinché sospenda, alfine, la vendita dei beni immobili;
- In data 26/10/2009, a seguito della richiesta di archiviazione, NEL PROCEDIMENTI PENALI CONTRO LE BANCHE DENUNCIATE, avanzata dal P.M. Dott. xxxxxxxxxxxxxx, sulla base di una C.T.U eseguita dalla CTU Dott.ssa xxxxxxxxxxxxxx con metodo contabile in palese contrasto con il disposto dell'art. 1 della Legge 108/96 che statuisce che: "per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate alla erogazione del credito", dopo che nemmeno tutti i rapporti intercorsi dalla società xxxxxx s.r.l. con gli Istituti di Credito sono stati esaminati dal CTU, nessuna menzione è stata fatta del danno aziendale e patrimoniale, né dei tassi applicati negli atti del precetto del mutuo, né della specificità della vicenda dove xxxxxxxxxxxxxx ha concesso un mutuo con il solo fine di rientrare in posizioni debitorie antecedenti, ad un'azienda già fortemente indebitata come sarebbe potuto essere verificato e dai bilanci societari e dalle Centrali dei Rischi di Banca Italia s.p.a, ingessando ancora più i beni dei fideiussori, proponiamo opposizione motivata;
- In data 08/11/2009, abbiamo inviato, dal momento che tutti i procedimenti sono ancora in corso e all'esame dell'Ill.mo G.I.P, ed esiste il pericolo di ulteriore "pecunia rei" derivante dalla vendita dei beni immobili, oltre il pericolo di un aggravamento o reiterazione dei reati denunciati, lettere agli Avvocati delle banche e dei due soggetti privati (xxxxxxxxxx), avvisandoli di verificare la posizione dei loro assistiti;
- Per i motivi sopra adottati, di pericolo di reiterazione del reato o aggravamento dei reati denunciati, abbiamo provveduto ad inviare le medesime lettere ai Delegati alle vendite incaricati dall'Ill.mo Giudice Dott.ssa xxxxxxxxxxxxxx
- In data 11/11/2009, l'Ill.mo Prefetto città di Arezzo, sentito il parere dell'Ill.mo Presidente del Tribunale di Arezzo, visto la pratica amministrativa e penale ancora in corso e per ragioni di ordine pubblico, ha concesso ulteriori 90 giorni di sospensione con decorrenza dal giorno 20/08/2009;

- L'Art 20, Comma V , Legge 44/99, statuisce che la Vittima Denunciante Usura ha Diritto ai benefici previsti nei Commi I, II e III del medesimo articolo, salvo sentenza penale definitiva di non sussistenza dei fatti denunciati ("Qualora si accerti, a seguito di Sentenza Penale irrevocabile, o comunque con Sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui al comma I e II della scadenza dei termini di cui comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie:
- proprio per ciò espresso al punto precedente la Legge stabilisce che un'esecuzione immobiliare o di qualsiasi altro tipo può avere corso, per norme ordinarie, solo se fossimo in presenza di Sentenza Definitiva (quindi espletato l'ultimo grado di Giudizio), mentre nel caso in Specie e che riguarda la sottoscritta e gli altri Istanti, il Procedimento Penale è ancora in corso;
- La sentenza della Corte di Cassazione Civ. Sez III Sentenza del 24/01/2007 n. 1496 recita che ". Corollario della ricostruzione del significato della norma del comma 4 nel senso che essa, in combinazione con il comma 7, attribuisca al beneficiario il diritto di rivolgere un'istanza al giudice dell'esecuzione perché faccia luogo, sulla base del parere prefettizio, al differimento dell'esecuzione per rilascio ovvero dei termini o della vendita o dell'assegnazione, e che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione respinga o accolga l'istanza è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, concernendo la valutazione del giudice dell'esecuzione che così viene censurata non già il diritto di procedere all'esecuzione, ma solo il *quomodo*, sotto il profilo della applicazione o meno di un termine dilatorio o comunque di una dilazione delle attività esecutive, dunque, la legittimità i un provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha disposto su tale oggetto. (...)
- La medesima Sentenza appena citata ancora indica e ribadisce l'importanza che le vittime denunciati trovino tutela e siano reintegrati nell'economia evitando, durante le procedure amministrative e penali in corso ulteriori danni patrimoniali dalla perdita dei beni immobili aziendali e/o personali: "(...) La terza ragione è che, il far decorrere l'efficacia della "sospensione" retroattivamente dal momento della richiesta sarebbe in scarsa sintonia con il suo profilo funzionale. Infatti, la "sospensione" mira a consentire al beneficiario, in vista della consecuzione dell'erogazione richiesta, di ottenere che l'esecuzione non abbia corso, al fine di salvare - evidentemente - un'attività esercitata nell'immobile sottoposto all'esecuzione per rilascio (in modo da potere reimpiegare utilmente per la sua protrazione

altrove, od anche nello stesso immobile - ad esempio tramite accordo con l'esecutante per la protrazione del godimento l'erogazione una volta ottenutala), oppure di protrarre il godimento dell'immobile in attesa di poter acquisire la disponibilità di altro immobile con l'erogazione, ovvero al fine di poter utilizzare l'erogazione per estinguere la procedura esecutiva mobiliare od immobiliare. (...)Cassazione Civ. Sez III Sentenza del 24/01/2007 n. 1496 " .

- L'evento lesivo non può esclusivamente intendersi dal momento della denuncia, ma potrebbe essere individuato in più fatti succedutesi nel tempo, come, tra l'altro, l'insistenza nella vendita all'asta dei beni da parte dei soggetti medesimi oggetto di indagine penale, in proprio o in concorso con più soggetti, ricordando, a proposito che con disposizione, inoltre, più chiara rispetto a quanto previsto con la normativa di cui alla legge 108/96, il legislatore ha chiarito in cosa debbano consistere i danni, precisando che hanno diritto all'elargizione i suddetti soggetti "(...) che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale"(Art. 3, Legge 44 23 Febbraio 1999). E' evidente, quindi, che la normativa, sebbene emanata ed entrata in vigore in seguito a pressioni provenienti da vari settori della società civile per reprimere il vero e proprio racket o richiesta del cd. "pizzo", non tende ad attribuire l'elargizione solo a coloro che abbiano subito lesioni personali o veri e propri danni materiali (ad esempio: incendio, atti vandalici o distruzione di locali commerciali) bensì, come esplicitamente dichiarato dal legislatore, anche a coloro i quali abbiano subito un danno a beni mobili o immobili (ad esempio: perdita di immobili o beni mobili conseguente ad alienazione anche "forzata" determinata dalla condotta delittuosa degli estorsori) o a coloro che, generalmente, abbiano subito un danno, nell'attività esercitata, anche sotto forma di mancato guadagno(...) (legge 44/99)";
- Il legislatore, poi, ancora, si è preoccupato di estendere ulteriormente la portata dei benefici dal momento che, al secondo comma, è precisato che "Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, purché non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità (Art 3, Legge 44 23 Febbraio 1999)".

- *Appare utile ricordare, a tal proposito, che la giurisprudenza e la dottrina, sin dai tempi remoti, relativamente alla fattispecie del delitto di estorsione, hanno, perfino, riconosciuto la sussistenza di un male ingiusto nella minaccia di un'azione giudiziaria nel caso in cui essa sia prospettata per ottenere un profitto non dovuto e, dunque, per scopi diversi da quelli per i quali lo strumento giuridico è stato predisposto dal legislatore (Vd. F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, I, XIV ed., Giuffrè editore; V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, Vol. IX, V ediz., UTET, 1984; Cass. 3 febbraio 1950, in Giust. Pen. 1950, VI, 628; Cass. 12 Novembre 1920 (Giust. Pen., 1921, 303); Cass. pen. 19.5.2001, n°20382; Cass. pen., sez. II, sent. 23.3.1992 n°3380;; Cass. pen. sez. VI, sent. 23.02.1991 n. 2460; Cass. pen, sez. II, sent. 22.02.1;*
- Il mutuo di scopo è un titolo nullo "ab origine" di cui anche in sede fallimentare "è sufficiente che si azioni il meccanismo revocatorio ex art. 67, primo comma, n. 2 Legge Fallimentare e non è necessario che si giunga alla declaratoria di nullità del contratto di mutuo"-Cass.Civile Sez I, 11 Gennaio 2001 n. 317); ed ancora: "(...)l'accertamento di un eventuale difetto di causa non può prescindere dalla verifica dell'attuazione o meno di tale risultato, con la conseguenza che il patto di compensazione tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme mutate, con la parziale utilizzazione di queste ultime per estinguere i debiti precedentemente contratti del mutuatario verso il mutuante, non determinano la nullità del contratto per mancanza originaria della causa, solo qualora sia stata realizzata l'opera per i quali i finanziamenti sono stati concessi (fonte CED- Corte di Cassazione);
- Di tale aspetto indicato nel punto precedente l'Ill.mo **G.E Dott.ssa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** non solo non se ne è occupato ex officio trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica,essendo in corso una Procedura Penale per Usura ed Estorsione Bancaria punita ex art. 629 e 644 c.p., ma, addirittura, nonostante l'opposizione motivata dalle Vittime Denuncianti e la produzione della documentazione esaustiva (Bilanci societari ed estratti conto bancari) da dove era facile determinare che nessun macchinario era stato acquistato dalla fallita società xxxxxxxxxxxxxxxx s.r.l. (come previsto nel contratto) e le somme erano finite a coprire situazioni debitorie regresse, in tutta risposta ha provveduto a dare incarico **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, di procedere con le vendite dei beni immobili nell'esecuzione xxxx/2004, in virtù di un titolo esecutivo nullo ed in frode alla Legge, perché relativo ad un contratto di mutuo di scopo.

TUTTO CIO' PREMESSO

Sono a richiedere che l'Autorità Giudiziaria proceda all'accertamento, in capo ai soggetti nominati ed eventualmente ritenuti responsabili, dei reati di cui agli artt.378, 379,328, 323, 373 c.p. con tutte le aggravanti relative alle circostanze esposte e per gli altri reati ravvisabili in narrativa, in proprio o in concorso, al fine dell'irrogazione delle sanzioni di legge agli autori degli stessi;

Con riserva di costituzione di parte civile.

Chiede di essere informata sull'esito del Procedimento ai sensi dell'art. 408 c.p.p.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
